



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

**Impatti contabili dei rischi
climatici e ricognizione delle
disclosure ESG.
Prime evidenze sulle banche
italiane.**

Dicembre 2023

Indice

| | |
|--|---|
| 1. Premessa | 2 |
| 2. Le implicazioni contabili dei fattori ESG..... | 2 |
| 2.1 Classificazione e valutazione degli strumenti finanziari | 3 |
| 2.2 <i>Impairment</i> degli strumenti finanziari..... | 3 |
| 2.3 <i>Fair value</i> degli strumenti finanziari | 4 |
| 2.4 Prime evidenze degli impatti contabili dei rischi climatici in bilancio..... | 5 |
| 3. Prime evidenze dalle <i>disclosure</i> ESG di Pillar 3 e dalle dichiarazioni non finanziarie (DNF)..... | 5 |
| 3.1 Rischio di transizione del portafoglio bancario connesso ai cambiamenti climatici..... | 6 |
| 3.2 Rischio di transizione dei prestiti garantiti da beni immobili connesso ai cambiamenti climatici..... | 6 |
| 3.3 Rischio fisico del portafoglio bancario | 7 |
| 3.4 Analisi dei Key Performance Indicators (KPI) previsti dal Taxonomy regulation e riportati nelle dichiarazioni non finanziarie (DNF)..... | 7 |

1. Premessa

Il presente documento si basa su un campione di banche italiane e intende dare conto dell'esito di approfondimenti condotti dalla Banca d'Italia su: i) le implicazioni contabili derivanti dai fattori *Environmental, Social, Governance* (ESG) e ii) le prime informative pubbliche sui rischi climatici predisposte dagli intermediari in ottemperanza agli obblighi normativi di *disclosure* ESG. I fattori ESG, e in particolare i rischi climatici, possono infatti avere riflessi rilevanti sulla valutazione delle poste di bilancio degli intermediari; sul piano della *disclosure* rilevano le numerose iniziative avviate negli anni recenti a livello internazionale per rafforzare e standardizzare gli obblighi per le imprese finanziarie e non finanziarie relativi alla rendicontazione di sostenibilità.

2. Le implicazioni contabili dei fattori ESG

I principi contabili internazionali *International Accounting Standards - International Financial Reporting Standards* (IAS-IFRS) non fanno esplicito riferimento alle problematiche relative ai fattori ESG e alle loro implicazioni sul trattamento contabile delle attività e passività riportate in bilancio. Tuttavia, per quanto concerne in particolare i rischi di natura climatica, nel 2020 l'*IFRS Foundation* ha pubblicato un documento su "[Effects of climate-related matters on financial statements](#)" contenente materiale didattico sui riflessi dei rischi climatici sui bilanci redatti ai sensi dei principi contabili internazionali IAS-IFRS. In tale contesto, è stato evidenziato come, ancorché gli IAS-IFRS non facciano esplicito riferimento a tematiche inerenti gli aspetti climatici, questi ultimi dovrebbero essere comunque tenuti in considerazione, laddove il loro impatto sul bilancio sia ritenuto materiale. Nel documento si fornisce una lista non esaustiva di esempi relativi a fattispecie in cui gli effetti derivanti dagli aspetti climatici possono avere riflessi nella valutazione delle poste di bilancio, ivi incluse le attività e passività finanziarie.

A testimonianza della crescente importanza che il tema sta assumendo per gli intermediari bancari e finanziari, nell'ambito della *Post-implementation review (PIR)* sull'IFRS 9 l'industria ha chiesto all'*International Accounting Standards Board* (IASB) di fornire chiarimenti sulle modalità con cui i rischi climatici devono essere riflessi ai fini della classificazione delle attività finanziarie e della valutazione delle perdite attese ai sensi dell'IFRS 9.

Nel marzo del 2023 lo IASB ha avviato uno specifico progetto in materia di "*Climate-related Risks in the Financial Statements*", al fine di verificare se e in che misura sia possibile migliorare l'informativa di bilancio con riferimento ai rischi climatici, in modo da sfruttare le sinergie con l'informativa non finanziaria prevista dai principi emanati dall'*International Sustainability Standard Board* (ISSB). Inoltre l'*European Financial Reporting Advisory* (EFRAG) ha costituito un *Advisory Panel* avente ad oggetto il legame tra il *reporting* finanziario e quello non finanziario con l'obiettivo di migliorare l'interrelazione tra le informazioni presenti nel bilancio e quelle da riportare nella dichiarazione non finanziaria, evitando incoerenze e duplicazioni.

Tutto ciò premesso, come testimoniato dalla letteratura contabile ad oggi disponibile, i fattori di natura ESG e nello specifico i rischi climatici possono avere un impatto pervasivo su vari aspetti di bilancio. Tuttavia, per gli intermediari bancari e finanziari è ragionevole attendersi che i principali impatti siano riconducibili alla classificazione e valutazione delle attività finanziarie, alla stima delle perdite attese e alla valutazione del *fair value* degli strumenti finanziari. Nei paragrafi seguenti verranno approfonditi tali aspetti.

2.1 Classificazione e valutazione degli strumenti finanziari

Si sta osservando il crescente sviluppo di forme di finanziamento la cui contrattualistica include clausole che legano il pagamento dei flussi di cassa contrattuali (o il loro ammontare) al raggiungimento di specifici obiettivi in materia di sostenibilità ambientale. Nell'ambito della prima fase della *Post Implementation Review* sull'IFRS 9, vari *stakeholders* hanno chiesto allo IASB di fornire maggiore *guidance* su come debbano essere valutate le clausole contrattuali connesse con i fattori di natura ESG ai fini dell'applicazione del cd. *Solely Payment of Principal and Interest (SPPI) test* previsto dall'IFRS 9, il cui mancato superamento comporta la valutazione dell'intero strumento al *fair value* con contropartita conto economico (*Fair Value Through Profit and Loss - FVTPL*).

Nel marzo del 2023 lo IASB ha pubblicato un *Exposure Draft (ED)*, in cui viene proposto di modificare l'attuale *framework* previsto dall'IFRS 9 per chiarire che, al rispetto di alcune condizioni, gli strumenti con caratteristiche ESG possono superare l'*SPPI test* ed essere quindi valutati al costo ammortizzato o al *fair value* con contropartita altre componenti di conto economico complessivo (*Fair Value through Other Comprehensive Income - FVOCI*), a seconda del modello di *business* ⁽¹⁾ con cui tali strumenti vengono gestiti dall'intermediario. La consultazione pubblica dell'ED è terminata nel luglio scorso; a seguire lo IASB pubblicherà il testo finale degli emendamenti.

2.2 Impairment degli strumenti finanziari

I rischi climatici possono influenzare l'esposizione degli intermediari al rischio di credito. Ad esempio, incendi, inondazioni (*rischio fisico*) o gli impatti derivanti dal processo di transizione verso un'economia *low-carbon* (*rischio di transizione*) potrebbero avere riflessi negativi sulla capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte. Inoltre, le attività date in garanzia (es. immobili, impianti) potrebbero diventare inaccessibili o risultare deteriorate a fronte di eventi ambientali, con conseguenti implicazioni sulla stima dei flussi di cassa recuperabili dal *collateral*. Nella valutazione delle perdite attese su crediti, tra l'altro, l'IFRS 9 richiede l'uso di informazioni ragionevoli e supportabili che sono disponibili senza costi eccessivi relativi sia ad eventi passati sia a condizioni attuali e previsioni economiche future. In questo contesto, come chiarito nell'*IFRS Educational material*, assumono rilievo anche i fattori inerenti i rischi climatici, che potrebbero, ad esempio, influenzare la gamma dei potenziali scenari economici futuri utilizzati ai fini IFRS 9, la valutazione del *significant increase in credit risk (SICR)* e, più in generale, il calcolo delle perdite attese su crediti.

Il rischio fisico e il rischio di transizione possono incidere su vari aspetti del modello di *impairment* previsto dall'IFRS 9, quali ad esempio:

- la stima della ***Probability of Default (PD)***: sia il rischio di transizione sia il rischio fisico andrebbero fattorizzati nella stima della PD delle controparti con conseguenti effetti sulla valutazione del *significant increase in credit risk* e sul calcolo delle perdite attese. Le serie storiche normalmente utilizzate per la valutazione del rischio di credito, tuttavia, generalmente non includono dati sulla correlazione tra fattori climatici e andamento del merito creditizio della controparte. Gli ordinari approcci utilizzati per la stima della PD andranno quindi adeguati in

¹ Gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato sono gestiti secondo un modello di *business* di tipo *Hold to Collect*, il cui principale obiettivo è possedere l'attività finanziaria al fine di raccogliere i flussi finanziari contrattuali nell'arco della vita dello strumento. Gli strumenti finanziari valutati al FVOCI sono invece gestiti secondo un modello di *business* di tipo *Hold to Collect and Sell* il cui obiettivo è possedere l'attività finanziaria sia per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali sia per vendere lo strumento.

modo da riflettere, man mano che si rendono disponibili, le informazioni sulle nuove metriche finanziarie e non finanziarie, in modo da incorporare gli impatti dovuti al cambiamento climatico;

- la stima della **Loss Given Default (LGD)**: i rischi climatici (es. alluvioni, frane) possono incidere sul valore delle attività date a garanzia delle esposizioni creditizie;
- il **rischio di concentrazione**: i rischi climatici potrebbero aumentare l'esposizione al rischio di determinati settori industriali (es. il settore dell'agricoltura con riferimento al rischio fisico, piuttosto che il settore minerario, del petrolio e del gas per quanto concerne il rischio di transizione) o aree geografiche (es. aree geografiche a bassa quota o con scarsità d'acqua, potrebbero essere particolarmente esposte al rischio fisico). Le prassi adottate per la stima delle perdite attese e la valutazione del SICR dovranno quindi tenerne conto, prevedendo ad esempio un maggiore ricorso ad approcci di natura collettiva per la valutazione del SICR, che siano in grado di cogliere adeguatamente la maggiore esposizione di alcuni settori industriali ai rischi di transizione e fisico. Ciò è, tra l'altro, particolarmente importante laddove non vi siano sufficienti informazioni a livello di singola esposizione, e pertanto ai fini della valutazione del SICR risulta più agevole raccogliere tali informazioni a livello aggregato (ad esempio, per settori o aree geografiche omogenee);
- l'**incorporazione delle forward-looking information (FLI)**: i fattori di rischio climatico dovrebbero essere riflessi negli scenari macroeconomici utilizzati ai fini IFRS 9. Tenuto conto che gli effetti dei rischi climatici possono manifestarsi in un orizzonte temporale particolarmente esteso, il loro impatto sarà tanto maggiore quanto maggiore è la scadenza delle esposizioni verso settori o aree geografiche ritenute più vulnerabili;
- **Overlay / Model adjustment** ⁽²⁾: gli attuali modelli per il calcolo delle perdite attese generalmente non incorporano gli aspetti connessi ai rischi climatici. Nelle more di eventuali aggiustamenti metodologici, molti intermediari hanno incorporato (o stanno valutando di incorporare) tali fattori di rischio nella stima delle perdite attese per il tramite di *in-model* o *post-model adjustment (overlay)* al livello di perdite attese o di singolo parametro di rischio.

L'importanza di considerare adeguatamente i rischi climatici nella stima delle perdite attese è stata, tra l'altro, recentemente sottolineata anche dalla BCE, alla luce della crescente rilevanza che tali fattori di rischio stanno assumendo e che ci si attende assumeranno nel prossimo futuro ⁽³⁾.

2.3 Fair value degli strumenti finanziari

L'IFRS 13 richiede di tenere conto nella stima del *fair value* delle assunzioni che i partecipanti al mercato utilizzerebbero ai fini della determinazione del prezzo di una attività o passività. In quest'ottica, come chiarito nell'*IFRS Educational material* possono assumere rilievo anche i rischi di natura climatica. Ad esempio, vi potrebbero essere riflessi sulla valutazione al *fair value* delle interessenze azionarie in

² Aggiustamenti manuali effettuati sui modelli di calcolo delle perdite attese per riflettere carenze del modello, carenze di dati o eventi e fattori di rischio non adeguatamente colti nelle stime. Si distingue generalmente tra: i) *in-model adjustment*, ovvero aggiustamenti ai dati di input dei modelli (es. aggiustamenti alle *forward looking information* usate per gli scenari IFRS 9) o ricalibrizzazioni degli stessi; e *post-model adjustment (overlay)*, ossia aggiustamenti ai dati di output/stime risultanti dai modelli. Questi ultimi possono avere ad oggetto direttamente la stima delle perdite attese o i singoli parametri di rischio.

³ Cfr. ECB "[Overlays and in-model adjustments: identifying best practices for capturing novel risks – Supervisory Blog May 2023](#)": “[...] We can't stress this enough. For example, it is crucial in today's market to fully consider inflation risk and its secondary effects on debt and repayment capacity. This is also **particularly important for climate and environmental risks, which are becoming a prominent driver of expected credit losses.**”

altre società particolarmente esposte ai rischi di transizione e fisici; sulla stima del *credit value adjustment* (CVA) degli strumenti derivati, a causa degli effetti sul merito creditizio della controparte derivanti dal rischio di perdite che la stessa potrebbe sostenere a fronte della transizione verso un'economia a basse emissioni; nonché sulla classificazione di alcuni strumenti finanziari ai fini della gerarchia del *fair value* prevista dall'IFRS 13 e sulla relativa *disclosure* da fornire in bilancio.

2.4 Prime evidenze degli impatti contabili dei rischi climatici in bilancio

Alcune banche italiane (in prevalenza 'significative') hanno avviato prime iniziative volte ad incorporare gli impatti dei rischi climatici nei modelli di calcolo delle perdite attese. Da quanto emerge dai bilanci al 31 dicembre 2022, tuttavia, in questa prima fase le iniziative si sono concentrate principalmente sulla fattorizzazione del rischio di transizione ai fini della PD IFRS 9 e della valutazione del *significant increase in credit risk* per il tramite di approcci collettivi nei settori con maggiore rischiosità, attraverso il ricorso ad *overlay/model adjustment* applicati direttamente a rettifica delle stime di perdita attesa (ECL *overlay*) o di quelle della PD *lifetime* (es. aggiustamenti alle stime di PD basati su *rating override*). Per quanto concerne invece l'incorporazione del rischio fisico, con riferimento sia agli impatti sulla LGD delle esposizioni garantite verso le controparti affidate sia alla valutazione degli immobili di proprietà, gli approfondimenti da parte di gran parte degli intermediari sono in corso.

3. Prime evidenze dalle *disclosure* ESG di Pillar 3 e dalle dichiarazioni non finanziarie (DNF)

A livello europeo le attività degli intermediari bancari e finanziari in materia di *disclosure* ESG proseguono intensamente. Nel primo semestre del 2023 le *large institutions* con titoli quotati hanno per la prima volta pubblicato la *disclosure* ESG di Terzo Pilastro, e per il secondo anno di fila anche le banche *less significant* obbligate a pubblicare la dichiarazione non finanziaria (DNF) hanno reso nota la quota di finanziamenti verso attività economiche considerate "ammissibili" ai sensi del Regolamento Tassonomia (cfr. par. 3.4).

L'analisi condotta dalla Banca d'Italia sulle *disclosure* ESG di Terzo Pilastro ha utilizzato le informazioni riportate dalle banche significative italiane e da un campione di 11 banche significative europee; l'analisi delle informazioni riportate nelle DNF ha riguardato un campione di 30 banche italiane obbligate a fornire i *Key Performance Indicators* (KPI) richiesti dal Regolamento delegato 2021/2178⁽⁴⁾. Come anticipato, si tratta di un'analisi preliminare, focalizzata sui dati disponibili al 31 dicembre 2022 sul rischio di transizione delle controparti affidate e degli immobili posti a garanzia dei finanziamenti e sul rischio fisico implicito nei finanziamenti erogati, posto che alcune delle informazioni richieste saranno fornite solo nei prossimi anni. Con riferimento alle DNF, l'analisi si è invece basata principalmente sull'ammontare delle esposizioni delle banche ritenute ammissibili ai sensi del Regolamento Tassonomia; per l'analisi sull'ammontare dei finanziamenti verso attività economiche ritenute allineate ai sensi del Regolamento Tassonomia occorrerà attendere le *disclosure* ESG 2023.

Le informazioni riportate dalle banche nelle prime *disclosure* ESG rappresentano dunque il risultato della prima applicazione di requisiti normativi sull'informativa di sostenibilità particolarmente innovativi

⁴ Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Tassonomia, le società soggette all'obbligo di pubblicare la DNF devono, inoltre, fare *disclosure* dei *Key Performance Indicators* (KPI) volti a misurare l'allineamento del loro *business* agli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dal Regolamento Tassonomia. Il Regolamento delegato 2021/2178 specifica i KPI che dovranno essere pubblicati dalle imprese.

a fronte dei quali gli intermediari stanno definendo nuovi processi di raccolta, analisi e reportistica dei dati. Come confermato dalle interlocuzioni della Banca d'Italia con l'industria bancaria, il tema della reperibilità e qualità dei dati ESG delle controparti affidate o oggetto di investimento rappresenta per gli intermediari uno tra gli aspetti maggiormente critici, specie con riferimento alle informazioni sull'esposizione al rischio climatico delle piccole e medie imprese ⁽⁵⁾.

Alla luce di quanto premesso, le evidenze di seguito riportate vanno lette nella consapevolezza sia dello sforzo compiuto dagli intermediari in fase di prima applicazione degli obblighi di *disclosure*, sia dell'attuale limitata disponibilità di dati ESG di qualità, in particolare per le imprese non finanziarie di minori dimensioni.

3.1 Rischio di transizione del portafoglio bancario connesso ai cambiamenti climatici

Le banche, italiane ed europee, del campione presentano rispettivamente l'84% e il 62% delle esposizioni verso *non-financial corporate* nei settori definiti come "*highly contribute to climate change*" ⁽⁶⁾, ossia quei settori che maggiormente necessitano di investimenti per la realizzazione della transizione climatica. Le banche italiane risultano dunque, in termini relativi, più esposte verso settori che potrebbero essere più rilevanti per il cambiamento climatico, potenzialmente ponendosi dunque in un ruolo rilevante nel processo di finanziamento della transizione climatica. Più in generale, le recenti raccomandazioni della Commissione Europea ⁽⁷⁾ confermano che gli intermediari finanziari hanno un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico.

L'esposizione delle banche italiane verso i restanti settori economici si presenta invece in linea con quella del campione delle banche europee analizzate, ad eccezione dell'esposizione verso le *financial services activities* che è più alta per il campione UE rispetto a quanto accade per le banche italiane.

3.2 Rischio di transizione dei prestiti garantiti da beni immobili connesso ai cambiamenti climatici

Le analisi confermano il *data gap* attualmente esistente su dati e informazioni ESG, ad esempio anche con riferimento all'accesso ad archivi pubblici contenenti i dati potenzialmente rilevanti, es. sui consumi energetici di imprese e famiglie. Il campione delle banche italiane presenta una percentuale più bassa di garanzie immobiliari con dati sui consumi energetici certificati dagli attestati di prestazione energetica (APE) (17% IT vs 32% UE). Ciò implica una più alta percentuale per le banche italiane di garanzie immobiliari le cui prestazioni energetiche sono stimate (58% IT vs 52% UE), unitamente ad un peso maggiore di immobili sprovvisti di alcun tipo di dato sui consumi energetici (25% IT vs 16% UE). Tale situazione, confermata anche dal dialogo in corso tra la Banca d'Italia e l'industria finanziaria, potrebbe implicare maggiori costi per le banche italiane per la valutazione del rischio di transizione degli

⁵ [Tavole rotonde con banche e intermediari finanziari - Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali.](#)

⁶ L'elenco dei settori che contribuiscono in misura considerevole ai cambiamenti climatici, definiti nel Regolamento delegato (EU) 2020/1818, sono i seguenti: *A - Agriculture, forestry and fishing; B - Mining and quarrying; C - Manufacturing; D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply; E - Water supply; sewerage, waste management and remediation activities; F - Construction; G - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles; H - Transportation and storage; L - Real estate activities.* Oltre a questi, l'EBA *Implementing Technical Standards (ITS)* per la *disclosure* di Terzo Pilastro sui rischi ESG prevede l'aggiunta del settore *I - Accommodation and food service activities.*

⁷ Raccomandazione (UE) 2023/1425 della Commissione del 27 giugno 2023.

immobili a garanzia e la difficoltà ad apprezzare correttamente il rischio di transizione associato a determinate categorie di immobili, con conseguente sottostima dei parametri di rischio.

3.3 Rischio fisico del portafoglio bancario

La percentuale di esposizioni delle banche italiane soggette al rischio fisico “cronico” e “acuto” ⁽⁸⁾ è leggermente maggiore rispetto al campione di banche UE. In entrambi i casi il settore con maggiori esposizioni soggette a rischio fisico risulta quello dell’agricoltura. Non sembrano al momento emergere impatti rilevanti in termini sia di classificazione delle esposizioni a stadio 2 e *non performing* sia dei livelli di *coverage* a fronte del rischio fisico.

3.4 Analisi dei *Key Performance Indicators* (KPI) previsti dal *Taxonomy regulation* e riportati nelle dichiarazioni non finanziarie (DNF)

Ai sensi del Regolamento Tassonomia, le banche obbligate a pubblicare la DNF ⁽⁹⁾ devono produrre specifica informativa sui finanziamenti verso attività economiche ammissibili e, dal dicembre 2023, anche sui finanziamenti verso attività economiche allineate alla Tassonomia, ossia quelle attività che, oltre ad essere ammissibili, rispettano anche quei criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa ritenere che un’attività economica contribuisca in misura sostanziale alla mitigazione o all’adattamento ai cambiamenti climatici.

Le banche italiane meno significative presentano una percentuale di esposizioni verso attività ammissibili inferiore rispetto alle banche significative italiane sia nel 2022 sia nel 2021 (circa il 21% per le LSI vs il 25% per le SI). Ciò sembrerebbe dipendere sia dall’obbligo di considerare ai fini del calcolo solo i finanziamenti verso imprese obbligate a pubblicare la DNF (dunque, di maggiori dimensioni) sia dalla composizione del fatturato (*turnover*) e delle spese in conto capitale (*capex*) di tali imprese verso attività ammissibili.

Le analisi condotte confermano i progressi che il sistema bancario italiano sta compiendo per rispondere alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Come anche emerso dall’analisi dei piani di azione trasmessi in risposta alle sollecitazioni della Banca d’Italia ⁽¹⁰⁾, una buona parte degli intermediari italiani ha già avviato specifiche iniziative sia per valutare gli impatti contabili dei rischi climatici e

⁸ L’[EBA Report on Management and Supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms 2020-10-15 BoS - ESG report MASTER FILEcl.docx \(europa.eu\)](#): “Although the definitions of physical risks vary marginally among international organisations, central banks, supervisors, policy makers and researchers, they [...] can be categorised either as acute - if they arise from climate and weather-related events and an acute destruction of the environment, or chronic - if they arise from progressive shifts in climate and weather patterns or a gradual loss of ecosystem services.”

⁹ Fino al 2024 sono obbligati a redigere la DNF solo gli enti di interesse pubblico (ossia banche, assicurazioni e società quotate) che hanno avuto in media durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e che superino almeno uno dei due seguenti requisiti: i) totale attivo: 20 euro/mln; ii) totale ricavi: 40 euro/mln. Con l’entrata in vigore della nuova *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), a partire dal 2025 dovranno redigere la DNF anche tutte le grandi imprese non quotate e dal 2026 vi sarà l’estensione alle PMI quotate (con facoltà di posticipare tale obbligo al 2028).

¹⁰ Cfr. [Piani d’azione sull’integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali delle LSI: principali evidenze e buone prassi](#) (dicembre 2023). [Piani d’azione degli intermediari non bancari in merito all’integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali: principali evidenze e buone prassi](#) (dicembre 2023).

rifletterne i relativi effetti nella stima delle perdite attese, sia per rispondere adeguatamente alle sollecitazioni e/o agli obblighi derivanti dalla normativa in via di definizione in materia di *disclosure* ESG. Continuare a rafforzare la *governance* delle informazioni e delle metodologie connesse agli impatti finanziari dei rischi climatici e ambientali sarà dunque fondamentale, al fine di poter monitorare con maggiore accuratezza l'esposizione ai nuovi rischi e integrare tali elementi nell'ambito della pianificazione strategica di ogni intermediario.